

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4653 R	27 marzo 1998	TERRITORIO

della Commissione speciale bonifiche fondiari sul messaggio 3 giugno 1997 inerente la revisione totale della Legge cantonale sulle foreste

1. INTRODUZIONE

Il presente rapporto concerne la revisione totale della legge forestale cantonale di applicazione della legge forestale federale del 26 giugno 1912.

Il 1° gennaio 1993 è entrata in vigore la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0).

La legge forestale cantonale attualmente in vigore risale al 1912, e non corrisponde ormai più alle esigenze attuali del settore. Perciò è stata decisa la sua revisione totale al fine di recepire le indicazioni della nuova legge federale e rispondere alle nuove esigenze del Cantone. Nel mese di febbraio 1993 il Dipartimento del territorio ha avviato i lavori per l'elaborazione di una nuova legge forestale cantonale.

Un primo progetto di legge era stato posto in consultazione nel mese di gennaio 1995 presso gli Enti e le Associazioni interessate, ma non aveva trovato il necessario consenso.

A seguito dei risultati scaturiti da questa prima fase consultiva, è stato composto un nuovo gruppo di lavoro che nel 1996 proponeva in consultazione un nuovo progetto di Legge forestale cantonale, in seguito ulteriormente modificato e sfociato nella proposta di Legge presentata dal Consiglio di Stato nell'ambito del Messaggio oggetto del presente rapporto.

2. IL SIGNIFICATO DEL BOSCO NEL CONTESTO CANTONALE

La superficie forestale del Ticino, secondo la statistica federale del 1996, è di 142'000 ettari, pari al 50,7% del territorio cantonale. Secondo la stessa statistica, nel 1985 la superficie forestale era di 133'000 ettari per cui vi è stato un'aumento di 9'000 ettari, pari al 6%.

Sempre secondo gli stessi dati statistici, al 1996 risulta che il tasso di boscosità, nelle zone urbanizzate ed in generale sui fondovalle, si riduce al 15% del territorio cantonale. Si può dunque affermare che il tasso di boscosità aumenta nelle zone marginali, mentre che tende a diminuire nelle zone abitate dove la sua presenza è importante per la qualità della vita.

Per fare dei paragoni, a livello federale la copertura boschiva copre il 27.7 % del territorio, nel Canton Berna il 27.9% e nel Canton Grigioni il 24.5%.

Dei 142'000 ha di bosco, il 75% è di proprietà pubblica (in prevalenza di patriziati) mentre il 25% appartiene a privati, con un frazionamento dei fondi molto pronunciato che non ne facilita certo la gestione.

La distribuzione percentuale delle principali essenze arboree sul nostro territorio è la seguente (dati del rilievo Sanasilva 1986):

- frondifere 77%: castagno, faggio, quercia, frassino, acero, ontano, betulla, carpino, ciliegio
- resinose 23%: abete rosso, larice, abete bianco, pino silvestre, pino cembro, pino mugo.

Il bosco è una componente dominante, multiforme e maestosa del paesaggio ticinese. La sua importanza è dimostrata dal fatto che, come gli alpi, i pascoli e le acque, esso è sempre stato considerato, soprattutto nell'area alpina, un bene comune, essenziale in tutti i sensi alla sopravvivenza delle popolazioni a cui ha assicurato protezione, calore, alimenti e materiali di ogni genere, come pure dei cospicui guadagni.

Le comunità locali si sono prese la cura di regolarne le funzioni e l'uso, come dimostrano gli statuti e gli ordini delle antiche vicinanze, proteggendo i boschi dagli abusi e dalle aggressioni dannose e distribuendo con equità e parsimonia le diverse risorse che offrivano.

Il bosco è sempre stato al centro di conflitti d'interesse, diversi secondo le epoche. Le leggi e gli antichi regolamenti forestali sono sempre stati chiamati a sciogliere tali conflitti per tutelare l'utile comune e gli interessi delle parti. Così, se nel secolo scorso dominava il conflitto tra pastorizia e selvicoltura o tra interessi commerciali immediati e le funzioni di protezione, ai nostri giorni prevale il conflitto tra urbanizzazione e preservazione di spazi naturali, tra la funzione di spazio naturale e le esigenze ricreative. La percezione delle funzioni del bosco cambia con il mutare dei tempi, poiché cambiano i rapporti dell'uomo con l'ambiente come pure i bisogni e le esigenze della società.

Oggi giorno si riscontra una **modifica sostanziale del rapporto uomo-ambiente**.

In merito all'elemento bosco, si osservano da un lato le seguenti tendenze:

- perdita di importanza commerciale del legno
- inselvaticimento dei popolamenti boschivi, in particolare del bosco ceduo pedemontano ubicato in prossimità delle zone abitative
- deperimento del bosco, epidemie di bostrico e altri parassiti
- abbandono da parte dell'uomo delle zone rurali e recessione dell'agricoltura di montagna, con conseguente rapida riconquista di spazi che nei secoli passati sono stati dissodati e trasformati in campi, prati e pascoli
- urbanizzazione dei fondovalle e delle zone collinari
- comparsa di nuove problematiche ambientali (inquinamento dell'aria e dell'acqua, deturpamento e banalizzazione del paesaggio, ecc..)

Queste circostanze potrebbero indurre a trascurare il bosco o, peggio, a sacrificarne a cuor leggero sue porzioni per destinarle ad altri scopi.

D'altro canto, però, la società moderna chiede al bosco di svolgere funzioni sempre più diversificate, indispensabili per garantire la vita stessa dell'uomo, fra le quali è importante citare:

- protezione dai pericoli naturali
- salvaguardia degli elementi naturali aria, acqua, paesaggio
- ricreazione
- salvaguardia dell'ambiente naturale

- approvvigionamento di materia prima (legno a scopo costruttivo come pure a scopo energetico) e dei prodotti accessori

Le nuove aspettative verso il bosco, che aggiungono alla tradizionale funzione produttiva **valenze nuove e preminenti**, conferiscono al bosco un'accresciuta importanza sociale e utilità generale.

Fra le nuove funzioni del bosco vale in particolar modo la pena di citare:

Funzione di protezione

Si tratta forse della funzione a noi più vicina, in quanto ci concerne direttamente quali abitanti di un Cantone di montagna. In particolare la protezione concerne i fenomeni seguenti:

- valanghe
- frane e caduta sassi
- regolazione del regime idrico del terreno
- regolazione del clima
- polmone verde importantissimo, soprattutto in prossimità dei grandi centri
- protezione del suolo
- riduzione del CO2 atmosferico

Da un recente studio sulla funzione protettiva dei boschi, svolto dal Servizio forestale, risulta ad esempio che il **bosco ticinese protegge in modo diretto**:

- | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| • linee ferroviarie | 92 Km | pari al 54% |
| • strade nazionali | 44 Km | pari al 42% |
| • strade cantonali | 532 Km | pari al 51% |
| • aree abitate | 50'000 persone | pari al 18% |
| | 20'000 edifici abitativi | pari al 27% |

Questi dati chiamano in causa **specifiche responsabilità pubbliche e sociali** nel campo della gestione e della salvaguardia del bosco.

Funzione di ricreazione e di svago

Riveste un'importanza notevole, in particolare per gli abitanti dei centri urbani, per i quali la presenza nelle vicinanze di zone boschive è indispensabile al fine di poter garantire loro una qualità di vita accettabile, grazie alla possibilità di eseguire passeggiate e scampagnate al riparo dagli influssi urbani (rumore, stress, inquinamento, ecc.), come pure di praticare degli sport adeguati all'ambiente naturale (jogging, corsa d'orientamento, raccolta di frutti e bacche del bosco, ecc.)

Funzione naturalistica e paesaggistica

Di massima importanza quale elemento indispensabile (alternanza fra bosco e zone aperte) per la qualità e l'attrattiva naturalistica e paesaggistica del nostro territorio. Il bosco costituisce infatti innanzitutto un habitat naturale estremamente importante per la salvaguardia della biodiversità e risulta dunque essere un elemento insostituibile del nostro territorio.

La presenza del bosco marca inoltre in modo forte gli elementi territoriali più importanti, e svolge quindi un ruolo importante nella salvaguardia della qualità paesaggistica del nostro territorio.

Risulta quindi di riflesso avere uno stretto legame con la funzione ricreativa, e di conseguenza è pure importante quale elemento indispensabile nella promozione turistica di una regione.

Sempre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico non va scordato che la presenza del bosco nelle immediate adiacenze dei grandi centri abitati permette agli abitanti del luogo di poter godere di uno spazio naturale praticamente intatto.

Funzione economica e di produzione

Oltre all'importanza accresciuta delle funzioni che il bosco svolge nei confronti della nostra società, non va tralasciato di ricordare l'importanza che lo stesso possiede nel nostro Paese dal punto di vista economico ed energetico.

Infatti, a livello svizzero, nel 1995 l'economia forestale e del legno contava l'esistenza di ben 12'415 aziende forestali per un totale di 90'817 impiegati ed una cifra d'affari complessiva di 10'317 mio di franchi.

Una cifra ragguardevole, se paragonata ad esempio al settore della costruzione, dove 6451 aziende danno lavoro a 127'614 impiegati per una cifra d'affari complessiva di 14'050 mio di franchi.

Nel nostro Cantone, accanto all'organico della Sezione forestale (77 persone), il settore forestale occupa all'incirca 220 persone (aziende forestali pubbliche e private, studi d'ingegneria privati), per un totale di ca. 300 persone impiegate (esclusi gli operatori delle segherie e delle falegnamerie, legate in modo importante al settore della produzione del legno).

Come si può vedere dalla tabella che segue, il settore svolge inoltre un ruolo importante nella politica cantonale degli investimenti pubblici:

Investimento	84-87	88-91	92-95	96-99
Totale	31'169'000.--	98'607'000.--	107'036'000.--	120'000'000.--
Sussidio cantonale	9.6 mio	34 mio	37 mio	37.5 mio

Per quanto concerne invece la produzione legnosa annuale dei nostri boschi ticinesi, ecco di seguito i dati più recenti, riguardanti l'anno 1996 e tolti dalla Relazione annuale 1996 redatta dalla Sezione forestale del Dipartimento del territorio:

Boschi pubblici

Legname destinato alla vendita:	legname d'opera	23'466 mc	
	legna d'ardere	<u>17'128 mc</u>	40'593 mc
Legname per uso interno:	legname d'opera	1'682 mc	
	legna d'ardere	<u>8'605 mc</u>	10'287 mc

per un totale di **50'880 mc** di legname proveniente dai boschi pubblici.

Boschi privati

Legname destinato alla vendita:	legname d'opera	1'229 mc	
	legna d'ardere	<u>6'195 mc</u>	<u>7'424 mc</u>
Legname per uso interno:	legname d'opera	435 mc	
	legna d'ardere	<u>10'006 mc</u>	<u>10'441 mc</u>

per un totale di **17'865 mc** di legname proveniente dai boschi privati.

Complessivamente, dunque, nel **1996**, dai boschi pubblici e privati del Cantone Ticino sono stati abbattuti ed esboscati **68'745 mc di legname**.

Tra il 1992 ed il 1995 la produzione della materia prima legno nel Cantone si era stabilizzata attorno ai 55-60'000 mc, livello superiore di circa il 20% rispetto a quello degli anni ottanta. Nel 1996, con quasi 70'000 mc, le utilizzazioni legnose hanno segnato il volume più elevato dal 1965 a questa parte; nonostante ciò, si preleva poco più di un quarto del potenziale di produzione legnosa stimato per i nostri boschi.

Purtroppo va sottolineato come dal 1987 l'esito finanziario complessivo dei tagli eseguiti nel bosco pubblico è negativo. Questa tendenza trova puntualmente la sua conferma anche nel 1996, con una perdita media per mc di legname venduto di Fr. 49.90 (1995: Fr. 58.75). Se da una parte i costi medi di utilizzazione, grazie ad uno sforzo di razionalizzazione, sono diminuiti di circa il 10% (da Fr. 123.20/mc nel 1995 a Fr. 108.40/mc nel 1996), dall'altra si è dovuto assistere ad un ulteriore calo dei ricavi medi (da Fr. 64.45/mc nel 1995 a Fr. 58.50/mc nel 1996).

La situazione è evidentemente diversa a seconda del tipo di popolamento, ma sia nei boschi di conifere che nelle frondifere, seppur con delle differenze importanti, il risultato è sempre negativo.

Concludendo, si può dunque affermare che il settore forestale costituisce un tassello importante dell'economia ticinese ed ha subito, nell'ultimo decennio, un'evoluzione notevole.

3. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE

La conservazione e la valorizzazione del bosco presuppongono, oltre ad un'organizzazione efficiente del Servizio forestale, la formazione, l'aggiornamento, la riqualifica ed il perfezionamento di tutto il personale e la manodopera operante nel settore.

Durante gli ultimi 15 anni, nel nostro Cantone la formazione professionale della manodopera forestale ed in particolare quella dei selvicoltori ha conosciuto un'evoluzione notevole, e ciò ha avuto degli effetti molto positivi sul livello delle Aziende operanti sul territorio, sia dal punto di vista della qualità del lavoro che da quello della sicurezza, importante se si considerano i molti incidenti anche gravi che ogni anno capitano nel nostro Paese agli operai forestali.

L'intenzione dunque di promuovere a livello di legge l'istituzione di **un centro regionale di formazione e di perfezionamento** analogo a quelli in fase di costituzione in altre

regioni della Svizzera è dunque da ritenere molto positiva, viste anche le peculiarità territoriali e selvicolturali della Svizzera italiana, situata al sud delle Alpi.

Sempre nell'ambito dell'esigenza di poter migliorare la formazione e la conoscenza delle scienze legate al territorio alpino, interessante sarebbe pure analizzare la possibilità di istituire una **facoltà universitaria**.

Infatti, se consideriamo il territorio alpino e prealpino della fascia sudalpina a noi vicina, ci accorgiamo come lungo l'asse Piemonte-Lombardia-Veneto non vi sia nessun istituto universitario operante appunto nel campo della scienza di cura e gestione del territorio. Vi sarebbero dunque lo spazio e la massa critica necessarie per intitolare una discussione ad ampio raggio, intravedendo la possibilità di una cooperazione transfrontaliera. Un punto di riferimento utile per portare avanti questo discorso potrebbe essere costituito dalla Regio Insubrica.

Evidentemente, la facoltà non dovrebbe interessare unicamente le scienze forestali, ma raggruppare tutte le problematiche legate alla gestione del territorio alpino. Inoltre, potrebbe collaborare fattivamente con le strutture e gli Istituti già presenti sul nostro territorio (vedi ad esempio il Centro di biologia alpina di Cadagno).

Considerate le particolarità naturalistiche del territorio cantonale, l'istituzione di un centro universitario operante proprio nel settore delle scienze naturali potrebbe trovare un riscontro ed un interesse notevole sia a nord delle alpi che in particolare nelle zone sud alpine a noi vicine (Francia, Italia e Slovenia).

Potrebbe trattarsi di una sfida molto stimolante che darebbe inoltre maggior prestigio agli Istituti universitari già presenti sul nostro territorio.

Legato al problema della formazione vi è pure la problematica della divulgazione delle conoscenze.

Durante l'allestimento di questo rapporto, ed in particolare proprio nell'ambito della ricerca delle informazioni che permettessero di allestire un rapporto che fornisse un quadro generale sulle condizioni del settore forestale cantonale e sui popolamenti boschivi stessi, si è manifestata in tutta la sua importanza la **manca di una pubblicazione organica sul bosco del Cantone Ticino**.

Esistono sì numerose pubblicazioni che trattano temi particolari (vedi ad esempio Boschi e funghi nel cantone Ticino, le devastazioni dell'Ottocento, lo jus plantandi, le opere forestali, il castagno, ecc.), ma non vi è alcuna pubblicazione strutturata e organica che offra una visione d'insieme, completa e ordinata sui vari aspetti legati a questa importante e affascinante tematica.

In particolare non esiste una storia dei nostri boschi intesa come storia dei rapporti tra uomo e bosco nel Ticino tranne che per alcuni decenni dell'800 e non esiste neppure una storia più recente delle opere forestali che è anche la più importante perché ha degli effetti concreti ancora oggi a partire dal progetto no. 1 del 1877 (Russo) fino ai nostri giorni.

Altro argomento di grande interesse e di cui esistono varie pubblicazioni scientifiche riguarda la fitosociologia del bosco ticinese.

Sarebbe dunque auspicabile supplire al più presto a questa mancanza, mediante **l'allestimento di un libro ben documentato e scientificamente ineccepibile**, che potrebbe avere un'impostazione analoga a quello dell' "Introduzione al paesaggio naturale".

4. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE TOTALE ED I SUOI OBIETTIVI

4.1 La legislazione forestale federale

La legislazione forestale federale precedente era nata dalla necessità di porre rimedio alle devastazioni delle foreste ed alle catastrofi naturali del secolo scorso, per cui privilegiava gli aspetti quantitativi della superficie boschiva e quelli della relativa sorveglianza (vigilanza e polizia) dell'area forestale.

I profondi cambiamenti intervenuti da allora nella società, con una nuova percezione della popolazione riguardo al bosco ed alle sue funzioni come elemento di protezione dai pericoli naturali, luogo di ricreazione e spazio naturale propizio a molteplici forme di vita, hanno indotto l'autorità federale ad adottare la nuova legge sulle foreste.

La legislazione forestale è stata, fino a pochi decenni or sono, l'unica normativa a livello nazionale di pianificazione territoriale e di protezione ambientale, per cui si è reso necessario coordinarla con tutte le leggi entrate in vigore nel frattempo, fra le quali in particolare la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (1966), la legge federale sulla protezione delle acque (1970), la legge federale sulla pianificazione del territorio (1979), la legge federale sulla protezione dell'ambiente (1985) e la legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (1991).

Le modifiche più rilevanti della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 possono essere così riassunte:

- La legge del 1902 tutelava il bosco dal profilo quantitativo. La nuova legge tende al mantenimento durevole delle sue molteplici funzioni. **La gestione va quindi regolata in modo differenziato** a seconda della funzione prevalente.
- **Il concetto dinamico del bosco è tuttora riconosciuto.** La nuova legge pone però un chiaro **limite alla sua crescita**, separando nettamente le zone edificabili e tutelandone i confini, per garantirne la certezza giuridica.
- Un'economia forestale efficiente presuppone la **garanzia di un sostegno finanziario ai proprietari** e alle aziende chiamate a fornire prestazioni superiori alle loro capacità economiche.
- Non solo il bosco è un elemento da **proteggere** contro i pericoli naturali, ma **tutto lo spazio vitale per l'uomo** e per le sue attività va protetto.
- **L'accessibilità ai boschi va garantita** ma il **traffico motorizzato** dev'essere limitato sulle strade forestali.
- In tutte le attività forestali va tenuto conto della **protezione della natura e del paesaggio**.
- L'economia forestale abbisogna di **personale qualificato** e specializzato.

4.2 L'evoluzione storica e le norme forestali cantonali

Il paesaggio ticinese è stato in larga misura plasmato dai dissodamenti eseguiti nel Medioevo per l'insediamento degli abitati e per creare campi, prati e pascoli. Il bosco era integrato nella vita della comunità poiché era fonte di materia prima, calore, nutrimento e la sua funzione protettiva è stata presto riconosciuta.

Con l'avvento dell'era industriale nella prima metà dell'Ottocento, ed il rapido aumento del fabbisogno di legname d'opera per l'edilizia e le costruzioni ferroviarie e di combustibile per le industrie e le città, prese avvio lo sfruttamento intensivo ed indiscriminato dei nostri boschi. Di conseguenza già nel 1807 una prima ordinanza vincolava il taglio dei boschi al permesso del governo ed una prima legge forestale venne promulgata nel 1808 congiuntamente alla legge che regolava il transito dei legnami sui fiumi.

Il 28 novembre 1840 entrava in vigore la prima legge forestale completa che poneva tutti i boschi sotto la sorveglianza del Governo ed istituiva il Commissariato dei boschi. Ma le disposizioni restarono lettera morta, travolte e seppellite sotto la pressione dei Patriziati, dei Comuni e dei negozianti di legna, tanto che nel 1844 il rendiconto del Consiglio di Stato riferiva di una stima eseguita nel 1841 di un volume tagliato di ca. 391'000 mc di legname (pari a ca. 3'514'768 quintali), mentre che il quantitativo utilizzabile annualmente non avrebbe dovuto superare i 73'000 mc.

Le conseguenze nefaste di un tale stato di cose non tardarono a manifestarsi con la catastrofica alluvione del 1868. La lezione fu recepita e già il 4 maggio 1870 veniva varata una nuova ed efficace legge cantonale; con essa si vietava la flottazione del legname e veniva istituito l'Ispettorato forestale.

La tematica forestale raggiunse un'importanza nazionale e il 24 marzo 1876 venne adottata la prima legge forestale federale. Essa si dimostrò subito efficace: infatti, in quegli anni iniziò la grande opera di ricostituzione attiva del patrimonio boschivo, con la realizzazione di numerose opere di premunizione, sistemazioni idrogeologiche e rimboschimenti.

L'11 ottobre 1902 entrava in vigore la legge federale sulla polizia delle foreste; lo restò fino al 1993.

Nel nostro Cantone buona parte della popolazione, prevalentemente dedita all'agricoltura, non accettò agli inizi di buon grado restrizioni e divieti che limitavano il diritto di disporre liberamente del bosco per ogni uso.

A tal proposito, sul libro di A. Galli, ("Notizie sul Cantone Ticino", Vol. III, Istituto editoriale ticinese, Lugano 1937) si legge testualmente:

"... la legge del 1876, che prevedeva l'istituzione dei vivai forestali, riordinava l'ispettorato forestale cantonale alle dipendenze del Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni, stabiliva norme per la demarcazione e la conservazione dei boschi, per il riscatto delle servitù, per la creazione di foreste protettive, per l'impianto di vivai forestali, per la limitazione delle utilizzazioni accessorie e per il disciplinamento del pascolo a mezzo dell'attrappamento e della custodia del bestiame; il decreto esecutivo del 1883 che elencava le foreste protettive; il decreto esecutivo del 1894 sul riscatto delle servitù; il decreto esecutivo del 1898 che sottoponeva i boschi privati alla legislazione forestale; un primo progetto di legge forestale cantonale (detta "Legge forestale Donini"), che si adeguava alle nuove disposizioni federali, caduta in votazione popolare del 1907, a causa in special modo dell'opposizione delle organizzazioni patriziali..."

Apportate alcune modifiche, la legge cantonale venne adottata il 26 giugno 1912.

Dagli anni cinquanta in poi si produssero profondi cambiamenti socio-economici che determinarono l'abbandono di vaste aree agricole ed il conseguente aumento dell'area forestale, lo scadimento dell'interesse per i prodotti forestali, il tutto accompagnato da fenomeni di degrado dei popolamenti boschivi. Oltre a ciò, si sviluppò in tutta la sua gravità il problema del cancro del castagno, che portò all'avvio di importanti progetti di

risanamento castanile, che prevedevano la piantagione di specie arboree in alternativa al castagno, secondo molti destinato alla completa sparizione. Gli effetti non sempre positivi di questi progetti sul paesaggio sono in parte ancora riconoscibili oggi, e fortunatamente per noi l'evoluzione della malattia del castagno ebbe un esito favorevole per l'albero stesso, per cui oggi si torna a parlare del recupero dei castagneti e delle selve castanili.

Il rapido sviluppo urbanistico che contraddistinse gli anni sessanta e settanta ebbe come conseguenza il crearsi di situazioni di conflitto fra espansione edilizia e bosco.

All'inizio degli anni ottanta infine, l'apparizione di fenomeni di deperimento, dovuti principalmente alle immissioni nocive nell'atmosfera, ma soprattutto la necessità di recepire in un testo di legge le nuove aspettative della società e ridefinire la politica del Cantone in ambito forestale, furono all'origine del decreto legislativo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco del 10 marzo 1987 (RL 8.4.2.1). Quest'ultimo atto legislativo già anticipava alcuni dei contenuti del presente disegno di legge stabilendo così, per alcuni aspetti essenziali, il passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione.

4.3 Gli obiettivi della nuova legge cantonale

La revisione completa della legge cantonale permette di adeguarsi alle profonde trasformazioni che sono andate maturando nella società e sul territorio cantonale.

Gli obiettivi principali della nuova legge possono essere così sintetizzati:

1. Instaurare un **nuovo rapporto con il bosco**, che tenda a rivalutarne e a differenziarne il ruolo sulla base delle **diverse funzioni** svolte.
2. Gestire l'espansione dell'area boschiva affinché non entri in conflitto con altre forme di uso del territorio, e nel contempo **assicurare l'esistenza di comparti boschivi con alto valore ricreativo, naturalistico e paesaggistico anche nelle immediate vicinanze dei centri urbani. Promuovere l'attività forestale e la cura del territorio** con riguardo alle esigenze dell'agricoltura e del turismo nei comprensori periferici.
3. Integrare la **funzione protettiva** del bosco con misure pianificatorie ed opere costruttive di premunizione.
4. **Tenere sotto controllo tutti i fenomeni** (vecchi e nuovi) **che minacciano il bosco** intervenendo pure, per quanto possibile, sulle cause.
5. **Favorire la funzione produttiva del bosco**, migliorando le infrastrutture e razionalizzando la raccolta del legname. Rivalutare la **materia prima legno** in tutti i suoi usi.
6. Favorire e sostenere la creazione di **strutture operative moderne** come le aziende forestali e le imprese forestali.
7. **Favorire la produzione che privilegia i prodotti del bosco indigeno**, mediante un'adeguata selvicoltura, migliorando nel contempo le condizioni-quadro per agevolare il mercato regionale del legno. In particolare è auspicabile una maggior integrazione fra il settore produttivo del legname e quello della sua lavorazione ed utilizzazione (**integrazione verticale**).

5. LA REVISIONE DELLA LEGGE NEGLI ALTRI CANTONI SVIZZERI

A seguito dell'entrata in vigore il 1° gennaio 1993 della nuova legge federale sulle foreste (4 ottobre 1991) tutti i Cantoni sono stati invitati ad adeguare le proprie normative legislative entro 5 anni dall'entrata in vigore della Legge federale, dunque entro il 1° gennaio 1998. Infatti, la legge federale dev'essere considerata come una legge quadro: spetta invece ai Cantoni provvedere ad emanare una legge cantonale che, nel rispetto di quanto previsto dalla legge quadro, interpreti al meglio le proprie particolarità boschive, organizzative e socio-economiche.

Il Cantone Ticino ha avviato a questo proposito i lavori per l'elaborazione di una nuova legge forestale cantonale nel mese di febbraio 1993.

Entro il termine stabilito solo 10 Cantoni (GL, GR, SO, TG, AR, NE, VD, UR, SH, BE) sono riusciti a dotarsi di una nuova legge forestale cantonale.

Dal profilo legale il Cantone Ticino è comunque in regola grazie al prolungamento della validità del Decreto legislativo del 1987, che già era stato concepito tenendo conto dell'evoluzione riscontrata dal settore dell'economia forestale e che proprio per questo era ritenuto a livello svizzero come un Decreto all'avanguardia.

Ecco di seguito un'elencazione degli aspetti significativi che hanno dato luogo a dibattiti durante l'elaborazione delle nuove Leggi forestali cantonali:

Accesso al bosco e rispettive limitazioni

In molti Cantoni la chiusura al traffico motorizzato delle strade forestali, eccezion fatta per il traffico legato alla gestione del bosco, ha provocato innumerevoli discussioni. Sta di fatto che di per sé la legge federale concede uno spazio estremamente limitato in questo settore, in quanto l'art. 15 Lfo è molto chiaro.

Il Cantone Ticino ha ben interpretato questa limitazione, adattando lo spirito dell'art. 15 Lfo alle condizioni del nostro territorio (eccezioni ai proprietari di beni immobili, gestori di capanne, ecc., a condizione che partecipino ai costi di manutenzione).

Tassa di compenso Art. 9 (8M) per maggior valore

In questo caso le discussioni sorte nei diversi Cantoni sono state in parte di tipo giuridico e politico, ma soprattutto di tipo ideologico, fra chi ritiene giusto che colui che percepisce un beneficio (in questo caso un maggior valore del terreno) ne riversi una parte nelle casse cantonali e comunali e chi invece si contrappone a questa tesi.

Attualmente, fra i cantoni che hanno iniziato i lavori di revisione della legge, questo aspetto è stato regolato come segue:

<25%	VD
50%	AR/AI, GL, JU, BL, LU NE, NW ed il Ticino
<60/60%	AG, TG
67%	SH
75%	SW
80%	SG
100%	GR

Curiosa in questo contesto l'interpretazione data dal Canton Soletta, che ha rinunciato a fissare un tasso percentuale, ma ha stabilito in legge che il compenso venga dato in franchi al metro quadrato, e che il compenso massimo non può superare il valore di Fr. 12.-/m².

Definizione del bosco

Dei 22 Cantoni che hanno già intrapreso i lavori legislativi, ben 12 hanno posto quale superficie minima del popolamento boschivo 800 mq, limite massimo imposto dalla legge federale.

2 Cantoni hanno differenziato (800/500 mq) a seconda del tipo di popolamento e 8 Cantoni hanno adottato superfici minime minori al massimo consentito (500 e 400 mq).

In generale tutti i Cantoni hanno rinunciato a fare delle distinzioni a seconda delle condizioni di crescita del popolamento boschivo e della funzione esercitata dallo stesso, che avrebbero senz'altro meglio rispettato le diverse tipologie forestali, ma risultavano però essere di difficile applicazione.

Più semplicemente la discussione si è invece ridotta ad una contrapposizione fra chi vuole una maggior deregolamentazione e le Associazioni di protezione della natura.

In merito all'età dei popolamenti boschivi, 16 Cantoni hanno fissato l'età minima pari a 20 anni e 6 Cantoni pari a 15 anni. Evidentemente questo criterio vale unicamente per la vegetazione spontanea.

In Ticino, nel progetto di legge è stata fissata una **superficie minima di 800 mq ed un'età di 20 anni**, in considerazione dell'elevato tasso di boscosità del nostro Cantone. **All'interno dei comprensori edificabili la superficie minima è stata inoltre ridotta a 500 mq** (in ossequio alla sentenza del Tribunale federale citata nel Messaggio, che impone appunto che i Cantoni procedano ad una differenziazione nella definizione dei criteri minimi).

Sempre in relazione a questa sentenza, il Cantone ha poi adottato una ulteriore importante e positiva differenziazione nel senso che questi criteri minimi non sono applicabili nel caso di popolamenti boschivi situati lungo i corsi d'acqua e sulle rive dei laghi, come pure nel caso di popolamenti importanti dal punto di vista naturalistico e/o paesaggistico o ancora nel caso di popolamenti che esplicano un'importanza funzione di protezione.

Queste eccezioni dovranno essere applicate con la massima attenzione, in particolare nelle immediate adiacenze dei centri abitati e per i boschi di protezione, dove già di per sé il bosco è sottoposto ad una forte pressione ed un allentamento della vigilanza potrebbe coincidere con dei dissodamenti che potrebbero arrecare dei gravi danni sia dal punto di vista paesaggistico che da quello naturalistico.

Alla luce di quanto sopra espresso, si può affermare che il cantone Ticino ha bene utilizzato le possibilità di differenziazione concesse dalla Lfor e dalla relativa giurisprudenza.

La decisione di accertamento forestale

Questo argomento ha sollevato parecchie discussioni nei Cantoni, a sapere di chi fosse la competenza di decidere in prima istanza la boscosità o meno di un fondo.

Non tutti i Cantoni hanno risolto allo stesso modo la questione. Di fatto, accanto a Cantoni (ad esempio Uri, Glarona, Sciaffusa e Soletta) come il Ticino dove la competenza è stata data al Consiglio di Stato, in altri Cantoni la competenza è stata affidata ai Servizi forestali cantonali ed in altri ancora (ad esempio nel Canton Argovia) direttamente all'ingegnere di circondario.

6. LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DISEGNO DI LEGGE

Le novità rispetto alla legislazione vigente sono notevoli e di carattere sostanziale. Fra le caratteristiche più importanti vale la pena di citare:

- la **gestione** deve basarsi in primo luogo **su aspetti di tipo qualitativo**, e non solo quantitativo, ed inoltre deve **tener conto della funzione svolta** dal popolamento boschivo
- **l'abolizione della distinzione tra bosco pubblico e privato** e la soppressione della distinzione tra bosco protettore e non protettore. Infatti, la nuova e più ampia vocazione del bosco non giustifica più un diverso trattamento dei boschi secondo la proprietà, e richiama un nuovo approccio in fatto di gestione. Sulla base della legislazione federale viene tuttavia introdotta la **nozione di bosco con particolare funzione protettiva**, la cui gestione va assicurata in ogni caso.
- la **creazione del piano forestale cantonale**. Con esso il Cantone si dota di uno strumento per dirigere e coordinare la propria politica forestale, sulla base di criteri oggettivi e di priorità chiare, tenendo conto delle finalità a lungo termine che caratterizzano l'attività forestale.
- **l'obbligo imposto al proprietario di accettare la gestione** del suo bosco. Questo principio è già conosciuto e praticato nel settore agricolo. Si tratta di una novità di notevole portata pratica ed è diretta soprattutto ad agevolare la gestione del bosco privato da parte dell'ente pubblico, in particolare laddove si denotano importanti carenze di gestione minima e dove sussiste nel contempo un interesse generale al mantenimento e miglioramento di determinate funzioni, in particolare di quella protettiva.
- la possibilità per il proprietario di bosco pubblico di **delegare la gestione del bosco** a terzi. Questa possibilità di delega è particolarmente importante per gli enti regionali ed i Patriziati perché permette di **promuovere la cura del bosco in modo razionale e coordinato**.
- il **rilancio della politica di ricupero e di ricostituzione della selva castanile**. Il declino dell'importante patrimonio castanile, essenziale per la coltura contadina del passato, è iniziato almeno un secolo fa, in concomitanza con lo sviluppo industriale e la rivoluzione nei trasporti. L'interesse per la coltivazione del castagno non è però mai

venuto a mancare, anzi negli ultimi anni si assiste ad un risveglio d'iniziative, sia di ricerca sia pratiche, che vanno certamente sostenute ed ampliate.

- la volontà di **attribuire al Cantone un ruolo più profilato ed efficace nella promozione e nell'uso del legno** come pure nel campo della **formazione professionale**.

7. COMMENTO ALLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Durante i lavori commissionali si sono apportate alcune modifiche alla Legge presentata dal Consiglio di Stato.

In generale si può affermare che parte delle modifiche e completazioni proposte figurano già nella Legge forestale federale, ma da parte della Commissione si è ritenuto di dover riprendere alcuni concetti importanti, in modo da rafforzare il messaggio di politica forestale e di gestione del territorio che questa Legge dovrà dare al Paese.

Altre sono invece state apportate per meglio adattare la Legge alle condizioni locali e strutturali del Cantone.

Di seguito sono presentate le motivazioni che stanno alla base di queste modifiche, rispettivamente di queste completazioni. Inoltre, sono pure riportate quelle osservazioni importanti scaturite durante i lavori Commissionali in relazione ai singoli articoli.

Articolo 1

Nel progetto governativo vi sono degli aspetti importanti che riteniamo opportuno ribadire. Il capoverso 1 non riprende gli scopi già elencati nella legge federale sulle foreste, ma mette a fuoco alcuni aspetti peculiari ai quali si intende attribuire una particolare importanza nell'ambito della politica forestale, vale a dire:

- la necessità di valorizzare il bosco in tutte le sue funzioni e le sue valenze sociali. Per raggiungere questi obiettivi occorre elaborare una politica efficace di conservazione del bosco mettendo a confronto i costi con tutti i benefici. È dunque inevitabile che l'intera comunità, in quanto beneficiaria diretta e indiretta delle funzioni del bosco, debba contribuire finanziariamente a creare le premesse economiche per una sana gestione forestale da parte dei proprietari di boschi.
- l'accentuazione del ruolo preventivo del bosco nel campo della protezione dai pericoli naturali. Si tratta di un ruolo di grandissima importanza nel Ticino, in quanto regione particolarmente esposta a questo genere di minacce.
- la necessità di incentivare un'adeguata gestione del bosco e nel contempo di promuovere l'utilizzazione dei suoi prodotti come legname d'opera e vettore energetico
- la necessità di conservare quelle caratteristiche di tipo culturale - ad esempio le selve castanili - o quei contenuti di tipo naturalistico di alto pregio, che rendono il nostro paesaggio boschivo unico a livello svizzero

Si rileva inoltre che, rispetto alla Legge precedente, il campo di applicazione oltrepassa l'area propriamente boschiva in senso stretto per comprendere anche le zone esposte a valanghe e i bacini imbriferi. Infatti, di fronte ai pericoli naturali, il legislatore ha voluto privilegiare la protezione delle vite umane e dei beni materiali importanti rispetto alla protezione del bosco in quanto tale.

Durante i lavori commissionali si è ritenuto importante apportare le seguenti modifiche e completazioni al testo di legge:

- una nuova litt. a) al capoverso 1, nel quale si afferma che lo scopo della presente Legge è quello di *"proteggere la foresta come ambiente naturale di vita"*. Si tratta di una precisazione importante, ripresa dalla LFo, che marca un cambiamento di indirizzo sostanziale di questa nuova Legge rispetto alla precedente, che aveva prevalentemente un carattere di legge di sorveglianza e di polizia in riguardo alla conservazione dell'area forestale. Da una protezione di tipo quantitativo si è passati dunque ad una protezione di tipo qualitativo.
- alla litt. b) si è inserita un'aggiunta che recita *"garantire e"* in merito alle funzioni del bosco. Infatti, prima di poterle valorizzare, le funzioni del bosco dovranno essere avantutto garantite. Considerate le difficoltà che si registrano oggigiorno nella cura dei boschi, specie quelli di protezione, si tratta di un obiettivo fondamentale da affermare con forza anche nella Legge. Il termine "garantire" è comunque da intendere in relazione alla funzione stessa, e non vincola il proprietario dal punto di vista della responsabilità.
- una nuova litt. f), che prevede la definizione dei doveri nei confronti della collettività da parte dei proprietari pubblici e privati. Si tratta di un'aggiunta fondamentale per tutta la Legge. Infatti, diversi articoli che seguono sanciscono di fatto quanto affermato in questo capoverso, senza però mai affermarlo in modo esplicito. La limitazione del diritto alla proprietà è infatti evidente quando si parla di boschi, in quanto gli stessi svolgono un'importante funzione pubblica che va oltre agli interessi e alle possibilità dei singoli proprietari, pubblici o privati che siano.

Articolo 2 (nuovo)

La LFo indica chiaramente come i Cantoni debbano dotarsi di un Servizio forestale per raggiungere gli obiettivi prefissi dalla Legge.

In Svizzera, il Servizio forestale svolge tradizionalmente un ruolo fondamentale nella gestione del territorio, specie quello alpino.

Vi sono Cantoni dove il Servizio forestale, pur facendo parte dell'Amministrazione cantonale, gode di un'autonomia e di un'importanza notevoli (vedi ad esempio Grigioni e Neuchâtel).

Anche nel nostro Cantone il Servizio forestale ha da sempre svolto un ruolo fondamentale nella gestione del territorio, e grazie alla sua decentralizzazione si è reso molto utile nella collaborazione con gli enti proprietari per la gestione di questo importante comparto territoriale. Inoltre, ha fornito un valido supporto nei momenti difficili in occasione delle alluvioni o di inverni ricchi di neve e caratterizzati dalla caduta di valanghe, come pure nei momenti di crisi economica (si pensi al ruolo del settore forestale durante i periodi delle grandi guerre, come pure nella lotta contro la disoccupazione).

Il Servizio forestale ha delle caratteristiche particolari, le quali derivano dalla natura stessa dei problemi che deve affrontare e dalla legislazione che deve applicare. Esso ha il compito di pianificare, progettare e dirigere la realizzazione degli interventi di gestione e di conservazione del bosco.

Il personale forestale è tenuto inoltre a denunciare le violazioni in materia forestale e deve curare, in maniera continua, il rapporto con i proprietari (Patriziati e privati), i Comuni, i consorzi, le aziende, le imprese forestali, le Regioni di montagna, le associazioni venatorie e le associazioni protezionistiche, nonché con il settore dell'economia del legno.

Da queste caratteristiche di gestione nasce l'esigenza di disporre di una struttura decentralizzata sul territorio, che dipende a sua volta da un'altrettanto importante struttura centrale di coordinamento.

Questa organizzazione permette da un lato, grazie alla presenza degli Uffici centrali suddivisi per settori tematici (selvicoltura, pianificazione forestale, settore tecnico e formazione professionale, oltre evidentemente al Capo sezione) di fornire le giuste direttive e di coordinare tutto il lavoro che viene svolto dalle unità distribuite sul territorio.

Dall'altro lato, grazie alla decentralizzazione caratterizzata dalla presenza di 10 circondari forestali, il Servizio può operare a diretto contatto ed in collaborazione con tutti gli altri attori presenti sul territorio.

Questa organizzazione ha dato buona prova e risponde alle esigenze delle autorità e dell'utenza in generale, per cui sarebbe un grave errore modificarne la struttura per qualsiasi ragione.

Per questi motivi ci è sembrato opportuno inserire nella Legge il principio dell'esistenza e dei compiti del Servizio forestale, altrimenti mai menzionati nel testo legislativo del Consiglio di Stato.

Oltre a quanto indicato nel cpv 1, si è inserito un ulteriore capoverso che conferisce di fatto la facoltà per il personale di fungere da guardia giurata nel campo della vigilanza sulla conservazione dell'area forestale, come pure nel campo della protezione della natura e del paesaggio.

Si tratta in effetti di un compito che da tempo è affidato pure al personale forestale, oltre che ai guardiacaccia ed alle guardie ecologiche volontarie.

Di fatto, però, dal punto di vista legale il personale forestale non era mai stato abilitato a questo compito per cui si trovava impossibilitato a procedere da solo a regolari controlli, ma poteva farlo solamente con la collaborazione della Polizia, dei guardiacaccia o delle guardie volontarie.

Con l'inserimento di questo ulteriore capoverso al nuovo articolo 2 si pone rimedio a questa situazione. Nel Regolamento andrà specificato con precisione il personale forestale che potrà prestare giuramento per svolgere questo compito di polizia. In particolare si dovrà pensare soprattutto al personale che opera nelle sedi decentralizzate del Servizio (ingegneri di circondario e forestali di sezione), che meglio conoscono le situazioni locali ed il territorio sottoposto alla loro giurisdizione.

Articolo 3 (2M)

È opportuno segnalare che, rispetto all'attuale prassi confortata dalla giurisprudenza, i criteri minimi, di carattere cumulativo, sono stati estesi: la superficie minima aumenta da 300 mq a 800 mq, la larghezza minima passa da 10 a 12 m e l'età minima degli alberi da 15 a 20 anni. Quest'ultimo criterio riguarda unicamente le superfici boschive spontanee.

Nell'ottica della protezione della natura e del paesaggio la legge **dovrà conferire** inoltre una particolare importanza ai popolamenti arborei situati lungo i corsi d'acqua o sulle rive dei laghi, come pure alle fitocenosi rare: li considera infatti bosco senza applicare nei loro confronti i parametri limitativi elencati in precedenza (cpv. 2). A questo proposito non va dimenticato che per motivi di protezione della natura e del paesaggio anche popolamenti arborei e arbustivi al di sotto dei parametri minimi possono comunque godere della protezione di cui all'art. 18 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451). Si tratta sicuramente di un aspetto importante di salvaguardia della natura che la Legge interpreta al meglio. Giova a mo' di esempio ricordare la sentenza 122 II 274 del Tribunale federale che ha imposto di esentare i boschi ripuali dai criteri minimi per la definizione del bosco.

Al capoverso 3 la dicitura "*All'interno di una zona edificabile*" è stata modificata in "*All'interno di un perimetro edificabile*".

Infatti, la definizione adottata dal Consiglio di Stato è ambigua in quanto la Legge federale sulle foreste vieta l'inclusione di bosco in zone d'utilizzazione (art. 12 LFo), rispettivamente la subordina ad un permesso di dissodamento.

La definizione adottata dalla Commissione corrisponde dunque meglio all'intenzione stessa di chi ha esteso il Messaggio in quanto collima con le spiegazioni fornite per cui la conservazione del bosco risulta particolarmente importante nelle regioni ubicate nelle vicinanze dei centri urbani (cfr. pag. 13 del Messaggio).

Articolo 4 (3M)

Il concetto dinamico di bosco è confermato dalla nuova legislazione. Esso subisce però un'importante restrizione laddove il bosco confina con la zona edificabile nell'ottica di una maggior chiarezza e sicurezza giuridica (art. 13 cpv. 2 LFo).

Durante i lavori commissionali è stata sollevata l'obiezione secondo cui il territorio agricolo da questo punto di vista è penalizzato rispetto a quello edificabile, in quanto non viene salvaguardato nello stesso modo.

A questa obiezione si possono fare le osservazioni e precisazioni seguenti:

- nei confronti del territorio agricolo la legge forestale "va incontro" nel senso che il criterio minimo relativo alla superficie è il massimo consentito dalla Legge federale (800 mq), mentre che nei riguardi dei perimetri edificabili la superficie minima è ridotta a 500 mq.
- la Legge federale definisce il concetto di limite fisso del bosco solo a contatto con le zone edificabili, mentre che per il resto del territorio vige sempre il principio del concetto dinamico del bosco.
- i costi per eseguire anche nell'ambito dei terreni agricoli il rilievo del limite del bosco sarebbero oltremodo gravosi per i Comuni, e quindi non sopportabili.
- inoltre, va pure ricordato che la procedura di dissodamento per scopi agricoli può essere semplificata e quindi di conseguenza non soggiacere all'obbligo della compensazione, ciò che è invece ben diverso quando gli scopi sono edificabili, dove oltre alla dimostrazione dell'ubicazione vincolata vi sono da ottemperare gli obblighi della compensazione (materiale o in denaro). Il regolamento dovrà comunque

specificare quali siano i casi dove per uno scopo agricolo la procedura sarà semplificata, per evitare degli abusi e delle speculazioni che andrebbero a detrimento degli interessi del bosco.

Alla luce di quanto sopra esposto, si può dunque affermare che l'articolo così come proposto è da ritenere soddisfacente.

Il regolamento dovrà inoltre specificare che il limite del bosco deve essere tracciato alla distanza di 2 m dalla linea che congiunge i tronchi più esterni misurati a 1,5 m dal suolo. Se entro la fascia di 2 m si trova un confine particellare o un elemento evidente di delimitazione (muro, strada, roccia, ecc.) il limite del bosco è definito da tali testimoni.

Al riguardo è sicuramente auspicabile e necessaria la creazione di Direttive tecniche più dettagliate, che regolamentino al meglio la tecnica del rilievo del limite del bosco e del relativo accertamento.

Articolo 6 (5M)

Durante i lavori commissionali ci si è posti la domanda sulle motivazioni che stanno alla base della scelta dei 10 m quale distanza minima.

Ebbene, la legge federale non pone dei limiti minimi ma chiede ai Cantoni di fissare questi valori in base ai tipi di popolamenti.

In base alle condizioni boschive del nostro Cantone, e sulla base dell'esperienza acquisita nel tempo, questo limite minimo si è consolidato a 10 m. Va fatto notare come questo limite è tra l'altro già recepito nei PR di molti comuni ticinesi ed è dunque da considerare come acquisito.

Una differenziazione per tipo di popolamento, se da un lato può essere giustificata, dall'altro pone dei grossi problemi al momento dell'applicazione pratica.

A mente della commissione si ritiene dunque che il limite proposto nella Legge sia soddisfacente.

In particolare per quanto attiene ai contenuti del capoverso 3, allo scopo di chiarire il possibile contrasto tra la formulazione del Consiglio di Stato e quanto affermato nel relativo Messaggio, nel Regolamento andrà precisato che le deroghe potranno essere accordate solo in casi eccezionali.

In particolare andranno definite con precisione le motivazioni che stanno alla base di un'eccezione. A parere della Commissione si tratta delle condizioni seguenti:

- la deroga a 6 m potrà essere concessa in particolare per: costruzioni sotterranee, costruzioni accessorie e qualora la distanza stessa impedisse totalmente l'edificazione del fondo secondo i parametri e gli indici di zona.
- le deroghe sino a ridosso del limite del bosco potranno essere concesse in via eccezionale unicamente per manufatti minori quali parcheggi, muretti di sostegno, cinte, strade private, passaggi pedonali, a condizione che essi non ostacolino o pregiudichino la cura e la gestione del bosco interessato (impossibilità d'accesso, difficoltà di intervento, ecc.).

A mente della Commissione solo con queste precisazioni che andranno inserite nel Regolamento l'articolo potrà trovare il consenso dell'Autorità federale, che in questo campo ha la competenza di approvare o meno i dispositivi di legge cantonali.

Articolo 7 (6M)

La definizione "progetti eseguiti e realizzati dal Consiglio di Stato" è stata modificata in "progetti approvati dal Consiglio di Stato".

Si tratta di una modifica di poco conto che meglio rispecchia però le attuali condizioni, dove i progetti possono essere allestiti sia dal Servizio forestali che da operatori privati. La loro realizzazione, poi, viene spesso portata avanti da committenti pubblici e privati, sotto la supervisione del Servizio forestale.

Importante in questo caso è dunque l'approvazione dei progetti da parte del Consiglio di Stato.

Articoli 8 (7M) e 9 (8M)

A mente della Commissione si dovrà prevedere che i dissodamenti eseguiti a scopo agricolo non siano sottoposti al pagamento di tasse di compenso previa iscrizione a registro fondiario, fermo restando che in caso di cessata attività agricola detti fondi siano nuovamente da ritenere forestali.

Questa interpretazione è da intendere in primo luogo quale riconoscimento del ruolo dell'agricoltura nella conservazione e nella manutenzione del territorio. E' però importante evitare che con il motivo inizialmente agricolo dei dissodamenti si vada in seguito a creare nuove aree edificabili sottraendosi in questo modo al pagamento del dovuto compenso.

Evidentemente, nel Regolamento andranno specificate con precisione le condizioni che stanno alla base della definizione di "scopo agricolo", pensando in particolare all'agricoltura che tiene in particolare riguardo la cura del paesaggio (in special modo l'agricoltura di montagna), escludendo per contro forme di agricoltura industriale che non apportano nessun effetto positivo nella salvaguardia del paesaggio.

Articolo 10 (9M)

Il principio della libera accessibilità nei limiti delle usanze locali è sancito dall'art. 699 del Codice Civile Svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210).

In questo senso da parte del Servizio forestale è richiesta una maggior attenzione verso quelle situazioni costruttive presenti al di fuori dell'area boschiva, che di fatto limitano e talvolta impediscono la libera accessibilità al bosco. Tali situazioni andranno evitate ed in particolare quelle già esistenti sanate in occasioni di interventi futuri che riguardassero i sedimi interessati che si trovano fuori dall'area boschiva.

L'accessibilità può e deve però poter essere limitata dall'autorità forestale per motivi di interesse pubblico come la sicurezza, la protezione dai pericoli naturali e dagli incendi, la protezione di piante o animali selvatici, il rinnovamento del bosco, gli studi scientifici (art. 14 cpv. 2 lett. a. LFo).

Articolo 11 (10M)

E' stata eliminata la condizione che subordinava le autorizzazioni al consenso del proprietario. Di conseguenza a mente della Commissione si è ritenuto importante inserire in Legge il principio del diritto dei proprietari ad essere informati, mediante l'inserimento di un nuovo capoverso 2.

Il Cantone Ticino conosce delle enormi differenze per quanto concerne la proprietà boschiva.

Mentre che nelle Valli superiori la maggior parte della superficie boschiva è di proprietà dei Patriziati e delle Degagne, nel Bellinzonese, nel Locarnese ed in particolare nel Sottoceneri la maggior parte della superficie boschiva è di proprietà privata.

Risulta dunque evidente come l'applicazione pratica di questo articolo si sarebbe potuta rivelare impossibile, con gravi conseguenze per gli organizzatori di eventuali manifestazioni in bosco.

Si tratta in questo caso di uno di quegli esempi dove i diritti sulla proprietà boschiva sono limitati dall'interesse pubblico, da cui si può dedurre l'importanza dell'inserimento in Legge della *litt. f* al capoverso 1 dell'articolo 1.

E' comunque evidente che il proprietario dovrà essere comunque coinvolto in quei casi dove l'organizzazione della manifestazione richiede l'erezione di particolari infrastrutture in bosco (posteggi, soste provvisorie, ecc.).

Nel concetto di grandi manifestazioni (soggette ad autorizzazione) dovranno rientrare quegli eventi che, per numero di partecipanti e spettatori o per impiego di mezzi, possono arrecare un pregiudizio al bosco. Ad esempio si possono citare le corse d'orientamento, le gare di sci alpino, di fondo, di bicicletta ed equestri, che dovranno comunque essere analizzate caso per caso. E' inoltre doveroso ricordare che nel bosco, e quindi anche sulle strade forestali, è vietata ogni manifestazione con veicoli a motore (art. 13 OFo). Il numero di partecipanti e spettatori determinante per l'autorizzazione dovrà essere definito di volta in volta a seconda del luogo in cui la manifestazione è prevista e delle funzioni che il bosco svolge.

Articolo 12 (11M)

In analogia con quanto affermato per l'articolo 11 (10M), anche in questo caso è stata tolta la subordinazione del consenso dei proprietari di bosco.

Articolo 13 (12M)

Le strade forestali costituiscono delle vie d'accesso che servono al governo e all'utilizzazione del bosco e presentano tracciati e dimensioni consoni agli interessi del bosco stesso. La circolazione con veicoli a motore su strade forestali sarà quindi ammessa esclusivamente per scopi forestali, agricoli e per ragioni di interesse pubblico, come la manutenzione di impianti pubblici.

Per questo motivo al capoverso 1 è stato aggiunto il termine "... è ammesso *unicamente* per scopi forestali,

Il testo del capoverso 2 è stato modificato nel senso di lasciare ai proprietari della strada la competenza di rilasciare le autorizzazioni eccezionali di transito. Infatti, la competenza cantonale avrebbe creato una burocrazia inutile dovendo comunque il Consiglio di Stato interpellare il proprietario prima di poter concedere l'autorizzazione.

In sintonia con quanto dice la Legge forestale federale, però, il Consiglio di Stato dovrà inserire in Regolamento il disciplinamento di questi usi eccezionali della strada: in particolare si pensi ai residenti od ai proprietari di cascine presenti nei comprensori serviti dalle strade, ai trasporti pubblici e privati per lavori edili e del genio civile, alle necessità d'uso nel caso di manifestazioni, o ad altri casi particolari.

Inoltre, viste le particolari condizioni in cui spesso si viene a trovare il nostro Cantone, nell'ambito del Regolamento si ritiene utile estendere il divieto di circolazione in quei periodi di siccità dove imperversa il rischio d'incendio. Questo può tra l'altro essere fatto tenendo conto dei contenuti dell'art. 10 (9M), cpv. 2.

Ciò permetterà da un lato, grazie ad una minor mobilità, di contenere il numero delle persone presenti sul territorio come pure le possibilità di appiccare intenzionalmente il fuoco e d'altro canto, nei momenti in cui fosse necessario un intervento, una migliore mobilità per gli addetti ai lavori di spegnimento.

Infine, in merito al capoverso 3, nel Regolamento andrà precisato meglio in che modo il proprietario è tenuto a partecipare in misura adeguata ai costi di manutenzione (ev. tassa d'uso annuale o altre forme di partecipazione) e per quali tipologie di lavoro (manutenzione ordinaria).

Articolo 14 (13M)

Durante i lavori commissionali si è ritenuto opportuno modificare il capoverso 1 nel senso di non citare nel dettaglio le utilizzazioni, Queste andranno infatti definite e regolamentate nel dettaglio nel Regolamento.

Inoltre, nel Regolamento il Consiglio di Stato dovrà stabilire pure le eccezioni a tale divieto come l'utilizzazione dei pascoli alberati tipici del paesaggio, i percorsi sportivi e didattici, ecc.. La raccolta di funghi, bacche, e simili è invece disciplinata nel regolamento sulla protezione della flora e della fauna dal 1° luglio 1975 (RL 9.3.1.3).

In particolare in merito al pascolo, nel Regolamento andranno definite in modo chiaro quali sono le forme di pascolo che possono risultare dannose al bosco.

Nel far ciò si dovrà tener conto dell'importanza socio-economica dell'agricoltura e dell'alpicoltura nel contesto cantonale, in special modo nelle zone periferiche. Inoltre, si dovrà tener conto degli aspetti positivi della pascolazione per la formazione e la salvaguardia di particolari popolamenti boschivi. Quale esempio unico valga il Bosco Bello di Dalpe, conosciuto a livello cantonale, costituito da un lariceto pascolato il cui aspetto paesaggisticamente di notevole valore è garantito a lungo termine unicamente grazie alla pascolazione. Lo stesso discorso vale inoltre pure per le selve castanili tradizionali.

Diverso per contro il problema della pascolazione nei boschi con particolare funzione di protezione, nei popolamenti che necessitano di interventi di ringiovanimento o laddove siano previsti degli interventi di tipo naturalistico: in questi casi il pascolo deve essere considerato come effettivamente molto dannoso e quindi vietato.

Infine, fra le utilizzazioni dannose andranno inserite in Regolamento il taglio di alberi per impedirne la crescita in altezza, il deposito di materiale di ogni genere, il transito con mezzi motorizzati, ecc..

Articolo 15 (14M)

In particolare a Regolamento andranno definiti i limiti per i quali è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Stato. Infatti, se si pensa a lievi rettifiche di confine che spesso vengono sottoposte all'attenzione dei Municipi, è importante che si riesca a semplificare al massimo dette procedure, sempre comunque tenendo conto degli interessi del bosco, che non dovranno essere in alcuno modo pregiudicati da frazionamenti che si rivelassero poi contrari agli stessi.

Articolo 16 (15M)

Alla *litt.* a è stato specificato che si tratta dei bacini imbriferi *dei torrenti*. Infatti, tutto il territorio cantonale fa parte di un bacino imbrifero (fiumi principali), per cui a mente della Commissione è sembrato opportuno inserire questa precisazione.

Art. 17 (16M)

In sintonia con quanto previsto all'art. 19 della Lfo, al capoverso 1 è stato aggiunto il principio dell'utilizzazione di metodi e tecnologie rispettose della natura nell'ambito delle misure di protezione e di ripristino in caso di interventi urgenti.

Si tratta di un principio importante che spesso, proprio nel caso di interventi urgenti, si tende a tralasciare, per cui il suo inserimento in Legge è da ritenere opportuno.

Art. 18 (17M)

Durante i lavori commissionali ci si è posti la domanda a sapere se la presenza di questo articolo sia corretta e giustificata in questa legge, o se lo stesso non si inserirebbe meglio nella Legge sui pericoli naturali.

I motivi che stanno alla base della decisione di inserire questo articolo nella legge forestali sono chiari ed evidenti.

La problematica del pericolo di valanghe, verso la quale esplicitamente si riferisce questo articolo, è di competenza ed è gestita dalla Sezione forestale per il tramite del suo Ufficio tecnico, come d'altronde previsto anche dalla Legge forestale federale. Va detto che questa competenza non è limitata e confinata al contesto dell'area forestale, ma concerne tutte le zone soggette al fenomeno valangario, a partire dalle zone di stacco, situate di regola al di sopra del limite del bosco, giù fino alle zone di arresto e di deposito delle valanghe.

Per ragioni di chiarezza si è dunque ritenuto opportuno inserire detto articolo nella legge forestale e non in quella sui pericoli naturali.

Durante i lavori si è ritenuto importante inserire al cap. 1 il concetto di "*pericolo naturale accertato*", per meglio chiarire l'obiettivo dell'articolo che risultava essere di difficile interpretazione. Per pericoli naturali accertati si intendono quelli rilevati in base a direttive

emanate dalle competenti autorità, che oltre a definirne le varie categorie chiariscono pure nel dettaglio le attività permesse.

TITOLO IV - GESTIONE DEL BOSCO

Questo Titolo è stato completamente reimpostato dalla Commissione. Infatti, accanto alla completazione di articoli esistenti ne è stato aggiunto uno completamente nuovo, inerente i principi della gestione del bosco.

A mente della Commissione, così come elaborato il titolo appare articolato in modo più funzionale, iniziando dai principi della gestione del bosco, passando dai mezzi per giungere alla gestione vera e propria.

Articolo 19 (nuovo)

E' evidente che la gestione del bosco deve basarsi su principi che devono essere enunciati in Legge al fine di dare un chiaro segnale di politica forestale e di approccio alla problematica "Gestione del bosco".

In questo senso si è ritenuto di dover riprendere dalla LFo due principi fondamentali, vale a dire:

- l'adempimento delle proprie funzioni in modo durevole e senza restrizioni (con continuità);
- il rispetto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio.

Si tratta evidentemente di due principi fondamentali, che inseriti nel testo legislativo qualificano in modo importante la nuova Legge forestale cantonale.

Articolo 20 (19M)

La foresta copre la metà del territorio cantonale: il suo futuro rappresenta dunque un eminente interesse pubblico che coinvolge oltre ai forestali anche enti pubblici e privati, proprietari, fruitori della foresta e non da ultimo, le organizzazioni per la tutela della natura e dell'ambiente.

Il Piano forestale è lo strumento adeguato per raggiungere gli obiettivi della gestione, per cui si ritiene importante che nel Regolamento vengano inseriti i suoi contenuti essenziali minimi, che a mente della Commissione dovranno essere i seguenti:

- obiettivi specifici della politica forestale
- principi della gestione del bosco e della protezione della biodiversità
- le funzioni e la loro ubicazione geografica
- i provvedimenti
- le priorità di intervento

Articolo 23 (21M)

Si è ritenuto importante sancire il **principio della conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali** quale scopo primo della creazione di riserve forestali e

genetiche. A questo scopo al capoverso 1 è stata inserita una frase a cappello di quanto previsto dal Consiglio di Stato.

Articolo 24 (22M)

Nel nostro Cantone vi sono boschi che per i loro contenuti naturalistici o per il loro valore paesaggistico e culturale meritano di essere recuperati e mantenuti nel loro aspetto originale. Tra questi spiccano taluni boschi golenali tipici del sud delle Alpi, come pure la selva castanile.

Il rilancio di quest'ultima è già iniziato, e appare interessante sia dal profilo paesaggistico e ricreativo che da quello economico.

A Regolamento andrà definito in modo esplicito che: **"nelle selve gestite i frutti del castagno appartengono al proprietario, riservati gli usi locali"**.

Infatti, se di regola i frutti e le bacche del bosco devono essere accessibili a tutti (cfr. CCS) e se questo principio può essere esteso anche al castagno nei normali popolamenti boschivi, risulta per contro importante vietarne l'uso pubblico nelle selve castanili gestite. Infatti, in questi casi, il provento della vendita delle castagne permette al proprietario di procedere annualmente con i normali interventi di cura e di potatura degli alberi.

Articolo 25 (23M)

Le relazioni tra il Dipartimento del territorio e il Servizio forestale da una parte, e le Associazioni venatorie dall'altro si sono notevolmente migliorate nel corso degli anni. Tutte le parti si rendono attualmente conto che solo mediante una intensa collaborazione tutte le problematiche inerenti ai danni causati dalla selvaggina potranno essere risolte al meglio.

A questo scopo, per favorire il dialogo, nel Regolamento è opportuno inserire la necessità di sentire tutte le Associazioni interessate (quelle venatorie in primo luogo) nell'ambito della regolamentazione dell'effettivo della selvaggina nell'ottica della conservazione del bosco.

Articolo 26 (24M)

La conservazione del bosco presuppone, oltre ad un'organizzazione efficiente del Servizio forestale, la formazione, l'aggiornamento, la riqualifica ed il perfezionamento di tutto il personale attivo nel settore. A tale scopo, viene promossa l'istituzione di un centro regionale di formazione e perfezionamento analogo a quelli in fase di costituzione in altre regioni della Svizzera.

Durante i lavori commissionali si è inoltre proceduto ad una completazione di dettaglio dell'articolo, in cui si precisa che il Consiglio di Stato stabilisce e regola **"l'organizzazione di"** corsi obbligatori.

Articolo 29 (27M)

Ai capoversi 3 e 4 invece di citare gli articoli relativi ai sussidi si è ritenuto opportuno citare di quali sussidi si tratta (con e senza la partecipazione della Confederazione). Questo innanzitutto per facilitare la lettura del testo di legge e secondariamente per

evitare di dover in futuro modificare i due capoversi nel caso di inserimento di nuovi articoli in Legge.

Articolo 30 (28M)

Il Cantone sussidia i provvedimenti e le misure previsti dalla legislazione federale. I principi che reggono la concessione dei sussidi sono contenuti nella legislazione federale.

Fissando la sua partecipazione finanziaria il Cantone determina l'ammontare del contributo federale. E' dunque evidente che diminuendo la sua partecipazione, il Cantone provoca di riflesso la diminuzione della quota di partecipazione della Confederazione.

Considerato come le quote di sussidiamento proposte nella Legge si rifanno a quelle attualmente applicate (già ridotte in sintonia con quanto deciso nell'ambito del primo pacchetto di misure di risparmio, Messaggio no. 4502 del 14 marzo 1996), la Commissione ritiene importante ed opportuno, anche nell'ottica di un sostegno all'occupazione nel campo della manodopera selvicolturale, sostenere quanto indicato nella Legge.

Non va dimenticato che il sussidio federale è stabilito periodicamente in base alla forza finanziaria del Cantone. Occorre pertanto poter garantire tramite i sussidi cantonali una copertura adeguata dei costi anche ad enti di debole forza finanziaria, come è sovente il caso nel nostro Cantone (art. 35 LFo e art. 40 OFo).

Durante i lavori commissionali, inoltre, si è proceduto allo stralcio dell'ultimo capoverso, in quanto si trattava di una ripetizione di quanto già indicato nel capoverso 3 dell'art. 30 (27M).

Articolo 31 (29M)

E' stata inserita al capoverso 2 una nuova **litt. d)** inerente la concessione di sussidi cantonali per il promovimento ed il sostegno dell'utilizzazione del legno indigeno. Il principio di per sè è già sancito nell'art. 28; in questo il principio viene concretizzato

L'utilizzazione del legno indigeno costituisce una base essenziale per la gestione futura dei nostri boschi. Infatti, solo lo sviluppo di nuove nicchie di mercato permetterà una parziale copertura dei costi di gestione del nostro patrimonio boschivo.

Quanto proposto dalla Commissione è da vedere quale complemento a quanto già previsto dalla litt. c) in merito agli impianti a scopi energetici, e dovrà indirizzarsi soprattutto verso importanti progetti di interesse pubblico atti appunto ad aprire nuove possibilità nell'utilizzazione del legno indigeno. Gli aspetti di dettaglio andranno evidentemente regolati nel relativo Regolamento, specificando che dovrà trattarsi comunque di progetti di importanza regionale, sia nel campo della promozione dell'utilizzo del legname indigeno come pure nel campo dell'utilizzazione stessa, tendendo al principio dell'integrazione verticale già citato in precedenza.

Oltre all'aspetto molto importante citato sopra, a nostro parere i sussidi cantonali che non beneficeranno dei rispettivi sussidi federali si dovranno limitare al finanziamento di impianti utilizzanti legna indigena a scopi energetici, di interventi selvicolturali in boschi

con particolare funzione protettiva il cui ricavo non copre i costi dell'operazione, di ricerche d'interesse regionale, come pure di interventi finalizzati alla ricostituzione e alla cura di paesaggi naturali e culturali caratteristici come la selva castanile o i boschi golenali.

Le strade e piste forestali non sussidiate dalla Confederazione dovranno in questo caso costituire solo delle eccezioni (pericoli naturali, prevenzione contro gli incendi).

Articolo 36 (34M)

Il vivaio forestale costituisce uno strumento indispensabile per la riuscita dei progetti di ricostituzione selvicolturale, laddove vi è la necessità di dover procedere con delle piantagioni.

Per questo motivo, a mente della Commissione, è importante che nel Regolamento vengano definiti in modo chiaro quelli che sono i suoi compiti specifici, con particolare riferimento ai seguenti:

- garantire materiali per la ricostituzione del bosco con specie indigene geneticamente idonee e non modificate
- garantire una produzione diversificata e di alta qualità.

Articolo 37 (35M)

Nel messaggio del Consiglio di Stato si afferma che nel principio l'amministrazione forestale non deve esercitare la concorrenza nei confronti dell'imprenditoria privata, come d'altronde già oggi è la regola. Vi sono comunque dei casi particolari, dove le condizioni finanziarie degli Enti esecutori non permetterebbero di dare avvio a importanti progetti di risanamento boschivo, per cui il ruolo del Servizio forestale, soprattutto nella fase della progettazione preliminare, è quindi estremamente importante.

Per garantire comunque il principio della libera concorrenza e per evitare che lo Stato operi in modo importante nel campo della progettazione e della direzione dei lavori, durante i lavori commissionali si è ritenuto opportuno togliere dalla legge le indicazioni in merito alle prestazioni che andranno fatturate a terzi, ritenuto che le stesse debbano di regola essere eseguite dall'imprenditoria privata.

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGE

Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990:

Articolo 40 cpv. 1 lett. f) (nuova)

Il termine "risarcire le spese" è stato sostituito dal termine "partecipare alle spese".

A mente della Commissione questa dicitura meglio interpreta il principio stesso che il legislatore voleva sancire, lasciando per contro completa libertà di interpretazione di fronte a casi concreti che dovranno essere risolti mediante la collaborazione di tutte le parti in causa, come d'altronde già oggi avviene.

8. CONGRUENZA CON LINEE DIRETTIVE E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

8.1 Conformità con le Linee direttive

La presente legge è conforme alle Linee direttive 1996/99 (cfr. Rapporto al Gran Consiglio sul primo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 1996-1999, ottobre 1996, allegato 4; 1° aggiornamento del piano delle principali modifiche legislative).

8.2 Conseguenze finanziarie per il Cantone

L'applicazione della presente legge non comporta nessun aumento dell'attuale impegno finanziario per il Cantone sia per quanto concerne gli investimenti e la gestione corrente sia per quel che riguarda l'effettivo del personale.

8.3 Conseguenze finanziarie per i comuni

Le conseguenze finanziarie per i comuni, dovute all'attuazione di quanto è previsto all'articolo 4 capoverso 3 della presente legge, vale a dire l'accertamento vincolante del limite tra bosco e zona edificabile, sono quantificabili in ca. Fr. 3.-/ml di bosco da rilevare, dunque assai contenute rispetto all'impegno complessivo in fase di revisione del PR.

* * * * *

Fatte queste considerazioni, la Commissione speciale delle bonifiche fondiari invita il Gran Consiglio ad accogliere il testo di legge allegato al presente rapporto.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiari:

Roland David, relatore

Agustoni - Arn - Beltraminelli - Calastri -

Canal - Canonica G., con riserva - Colombo -

Croce - - Ferrari Massimo - Fiori - Lavagno -

Regazzi - Ryser - Truaisch

Disegno di

LEGGE

cantonale sulle foreste (LCFo)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- in applicazione della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e dell'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992;
- visto il messaggio 3 giugno 1997 no. 4653 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 marzo 1998 no. 4653 R della Commissione speciale delle bonifiche fondiari,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo
(art. 1 LFo)

¹Lo scopo della presente legge è quello di:

- proteggere la foresta (sinonimo usato: bosco) come ambiente naturale di vita
- garantire e valorizzare le funzioni del bosco
- contribuire alla prevenzione dei pericoli naturali e degli incendi;
- sostenere i proprietari nella gestione del bosco e promuoverne l'utilizzazione dei prodotti;
- conservare le specificità del bosco ticinese e favorirne la diversità biologica.
- definire i doveri nei confronti della collettività da parte dei proprietari pubblici e privati.

²Essa applica e completa la legislazione forestale federale.

Articolo 2 (nuovo)

Servizio forestale
(art. 51 LFo)

¹Per raggiungere gli scopi prefissi dalla legge, il Cantone si dota di un Servizio forestale distribuito sul territorio.

²Al personale forestale, conformemente a quanto indicato nel Regolamento, compete pure la vigilanza sulla conservazione dell'area forestale, nonchè sulla protezione della natura e del paesaggio.

Articolo 3 (2 M)

Definizione di bosco
(art. 2 LFo)

¹Una superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, è da considerare bosco quando presenta:

- un'estensione di almeno 800 mq,
- una larghezza di almeno 12 m,
- un'età di almeno 20 anni.

²Qualora tale superficie è situata lungo i corsi d'acqua, sulle rive dei laghi o nel caso di fitocenosi (aggregati boschivi) rare i criteri minimi non sono applicabili.

³All'interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq.

TITOLO II - CONSERVAZIONE DEL BOSCO

Articolo 4 (3 M)

Accertamento
(art. 10 LFo)

¹Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e ne definisce la procedura.

²Il Consiglio di Stato può procedere d'ufficio.

³Nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio fa rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporta nel piano regolatore.

⁴Salvo diverse disposizioni dell'autorità di pianificazione, la zona edificabile a contatto con il bosco si estende o si riduce in conformità dell'accertamento.

Articolo 5 (4 M)

Dissodamento
(art. 4 LFo)

¹Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di dissodamento e ne definisce la procedura.

²Il permesso di dissodamento non modifica l'azzonamento previsto dai piani di utilizzazione.

³Unitamente alla domanda di dissodamento il Consiglio di Stato decide eventuali oneri e condizioni, le misure di compenso, la tassa e l'eventuale contributo di compensazione.

⁴Il Consiglio di Stato definisce le modalità e provvede al coordinamento delle procedure per l'inclusione di area boschiva in una zona di utilizzazione e per la costruzione e la trasformazione di edifici e impianti in bosco.

Distanza dal bosco
(art. 17 cpv. 2 LFo)

Articolo 6 (5 M)

¹Il piano regolatore fissa la distanza degli edifici e degli impianti dal bosco.

²Edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco.

³Con il consenso dell'autorità cantonale il municipio può concedere deroghe sino a 6 m. per costruzioni principali e sino al limite del bosco per manufatti alti al massimo m. 1,50.

Misure di compenso
(art. 7 LFo)

Articolo 7 (6 M)

Di regola le misure di compenso ai sensi dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 LFo sono eseguite sulla base di progetti approvati dal Consiglio di Stato.

Tassa di compenso
(art. 8 LFo)

Articolo 8 (7 M)

¹Nella decisione di dissodamento il Consiglio di Stato stabilisce l'ammontare della tassa di compenso ai sensi dell'articolo 8 LFo definendone le modalità.

²Essa include i costi dell'intervento. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di stabilire un importo forfettario.

³La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.

Contributo di compensazione
(art. 9 LFo)

Articolo 9 (8 M)

¹Il Consiglio di Stato preleva il contributo di compensazione ai sensi dell'articolo 9 LFo definendone le modalità.

²Esso corrisponde alla metà della differenza tra il valore della superficie boschiva e quello acquisito dalla superficie a seguito della nuova utilizzazione, dedotti i costi delle misure di compenso.

³Il contributo di compensazione è esigibile con la crescita in giudicato della decisione di dissodamento.

⁴A garanzia del pagamento del contributo di compensazione è riconosciuta al Consiglio di Stato un'ipoteca legale ai sensi dell'articolo 836 CCS.

Accessibilità
(art. 14 LFo)

Articolo 10 (9 M)

¹L'area forestale è accessibile a chiunque. In particolare sono vietate le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l'accesso.

²Per motivi di interesse pubblico il Consiglio di Stato può limitare l'accesso al bosco.

Manifestazioni organizzate
(art. 14 cpv. 2 lett. b LFo)

Articolo 11 (10 M)

¹Il Comune può autorizzare l'organizzazione di manifestazioni in bosco. Se la manifestazione tocca più Comuni decide il Consiglio di Stato.

²Il Comune, nel limite del possibile, è tenuto ad informare i proprietari mediante pubblico avviso.

³L'autorizzazione è rifiutata se la manifestazione:

a) è in contrasto con le finalità della presente legge;

b) lede in altro modo interessi privati o pubblici degni di protezione.

⁴Il Consiglio di Stato definisce le manifestazioni soggette ad autorizzazione e la relativa procedura.

Attività nel bosco
(art. 14 cpv. 2 lett. a LFo)

Articolo 12 (11 M)

¹Il Consiglio di Stato può limitare l'attività di persone singole o gruppi al fine di impedire un rilevante uso pregiudizievole del bosco.

²Il ciclismo, l'equitazione sono ammessi sulle strade forestali, salvo disposizioni contrarie.

³Con il consenso del Consiglio di Stato, il Comune può autorizzare lo svolgimento di tali attività su percorsi o all'interno di comprensori prestabiliti e segnalati.

Circolazione con veicoli a motore
(art. 15 LFo)

Articolo 13 (12 M)

¹Sulle strade forestali, definite dal Consiglio di Stato è ammesso il traffico con veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli e di interesse pubblico.

²Il proprietario della strada può rilasciare un'autorizzazione eccezionale, sulla base del regolamento definito dal Consiglio di Stato.

³Il beneficiario di un'autorizzazione eccezionale è tenuto a partecipare in misura adeguata ai costi di manutenzione.

⁴Il proprietario provvede ad un'adeguata segnaletica e collabora con il Comune ai necessari controlli.

Utilizzazioni dannose (art. 16 LFo)	<p>Articolo 14 (13 M)</p> <p>¹Sono vietate le utilizzazioni dannose che prevedono uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal Regolamento.</p> <p>²Il Consiglio di Stato definisce le modalità per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LFo.</p> <p>³La costituzione di servitù ed oneri fondiari che pregiudicano le funzioni del bosco e ne intralciano la gestione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Stato.</p> <p>⁴Ogni inconveniente derivante da autorizzazione eccezionale deve essere equamente compensato a favore della conservazione del bosco.</p>
---	--

Alienazione e frazionamento (art. 25 LFo)	<p>Articolo 15 (14 M)</p> <p>¹L'alienazione di bosco appartenente ad un ente pubblico ed il frazionamento di bosco devono essere autorizzati dal Consiglio di Stato.</p> <p>²Esso definisce le modalità di autorizzazione e provvede al coordinamento con la procedura prevista dalla legislazione sul diritto fondiario rurale.</p>
---	---

TITOLO III - PROTEZIONE DAI PERICOLI NATURALI E DAGLI INCENDI

Misure di prevenzione (art. 19 LFo)	<p>Articolo 16 (15 M)</p> <p>Il Consiglio di Stato promuove un'adeguata prevenzione dai pericoli naturali e dagli incendi segnatamente mediante:</p> <p>a) la gestione continua del bosco di particolare funzione protettiva e di quello situato nei bacini imbriferi dei torrenti;</p> <p>b) l'esecuzione di opere di premunizione;</p> <p>c) la sistemazione dei torrenti in bosco;</p> <p>d) la predisposizione di sistemi di preallarme.</p>
---	---

Interventi urgenti	<p>Articolo 17 (16 M)</p> <p>¹In caso di evento pericoloso in corso il Comune, sentito il Consiglio di Stato, decide prontamente tutte le misure di protezione e ripristino necessarie. Per quanto possibile sono utilizzati metodi e tecnologie rispettose dell'ambiente.</p> <p>²In caso di inadempienza il Consiglio di Stato interviene d'ufficio.</p> <p>³Le relative autorizzazioni possono essere richieste successivamente.</p>
---------------------------	---

Responsabilità (art. 19 LFo)	<p>Articolo 18 (17 M)</p> <p>¹Il proprietario ed il gestore di infrastrutture turistiche e di trasporto devono provvedere alla sicurezza dei medesimi e dei loro utenti contro i pericoli naturali accertati.</p> <p>²In caso di negligenza essi sono tenuti a risarcire il danno cagionato.</p>
--	---

TITOLO IV - GESTIONE DEL BOSCO

Principi della gestione (art. 20 LFo)	<p>Articolo 19 (nuovo)</p> <p>La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni.</p> <p>Nell'allestimento delle necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione, il Cantone terrà conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio.</p>
---	---

Piano forestale cantonale (art. 20 cpv. 2 LFo)	<p>Articolo 20 (19 M)</p> <p>¹Il piano forestale cantonale è lo strumento che definisce le funzioni, gli obiettivi generali ed i principi di gestione valevoli per tutta l'area forestale.</p> <p>²Esso è allestito dal Consiglio di Stato e vincola le autorità.</p> <p>³Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e revisione.</p>
--	---

Piano di gestione (art. 20 cpv. 2 LFo)	<p>Articolo 21 (20 M)</p> <p>¹Il piano di gestione è lo strumento che concretizza le indicazioni del piano forestale cantonale e regola nel dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari.</p> <p>²Il piano di gestione è approvato dal Consiglio di Stato e vincola il proprietario.</p> <p>³Il Consiglio di Stato ne disciplina i contenuti e la procedura di adozione e di revisione.</p>
--	--

	Articolo 22 (18 M)
Gestione (art. 20 LFo)	¹ La gestione del bosco spetta al proprietario.
	² Alle condizioni definite dal Consiglio di Stato il proprietario può delegare tale compito.
	³ Il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario ad adottare appropriati provvedimenti per garantire la funzione protettiva e per prevenire e riparare i danni al bosco.
	⁴ Nell'interesse della conservazione del bosco e del mantenimento delle sue funzioni il Consiglio di Stato può obbligare il proprietario a tollerare la gestione.

	Articolo 23 (21 M)
Riserve forestali e genetiche (art. 20 cpv. 4 LFo)	¹ Per garantire la conservazione della molteplicità delle speci animali e vegetali, nell'ambito del piano forestale cantonale il Consiglio di Stato, sentito il proprietario, può delimitare riserve forestali e genetiche e proteggerle con adeguate misure.
	² Esse sono istituite secondo la procedura prevista dalla legislazione sulla pianificazione del territorio.

	Articolo 24 (22 M)
Bosco di particolare pregio	Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare pregio naturalistico o culturale indicati nel piano forestale cantonale.

	Articolo 25 (23 M)
Danni della selvaggina (art. 27 cpv. 2 LFo)	¹ Il Consiglio di Stato provvede alla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina nell'ottica della conservazione del bosco.
	² Nell'ambito della pianificazione forestale devono essere predisposte adeguate misure di prevenzione contro i danni causati dalla selvaggina.

TITOLO V - PROVVEDIMENTI PROMOZIONALI

	Articolo 26 (24 M)
Formazione (art. 30 LFo)	¹ Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l'istituzione di un centro per la formazione professionale e la formazione continua nel settore forestale.
	² Nell'ambito dell'aggiornamento e del perfezionamento professionale il Consiglio di Stato stabilisce e regola l'organizzazione di corsi obbligatori.

	Articolo 27 (25 M)
Indagine, ricerca e informazione	Il Consiglio di Stato: <ul style="list-style-type: none"> a) fa rilevare periodicamente lo stato del bosco ticinese; b) promuove e sostiene ricerche su tematiche inerenti il bosco ticinese; c) provvede ad un'adeguata informazione e sensibilizzazione della popolazione e delle autorità ai sensi dell'articolo 34 LFo.

	Articolo 28 (26 M)
Uso del legno	¹ Il Consiglio di Stato promuove e sostiene l'utilizzazione del legno indigeno.
	² In particolare essa è favorita nel settore dell'edilizia pubblica e dell'approvvigionamento energetico.

	Articolo 29 (27 M)
Principi generali	¹ Il Gran Consiglio decide la concessione sul sussidio superiore a fr. 1'000'000.-. Negli altri casi la competenza decisionale spetta al Consiglio di Stato.
	² I provvedimenti sussidiabili sono da addebitare al conto degli investimenti, riservati quelli previsti dall'articolo 25 da addebitare al conto di gestione corrente.
	³ Ai sussidi con la partecipazione della Confederazione è applicabile la Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990.
	⁴ Ai sussidi senza la partecipazione della Confederazione è applicabile la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Sussidi con la partecipazione della Confederazione (art. 35 ss LFo)

Articolo 30 (28 M)

¹Il Cantone concede sussidi fino al 50% dei costi sussidiabili riconosciuti dalla Confederazione per:

- a) provvedimenti e misure relative alla gestione del bosco (art. 38 cpv. 1 e 2 LFo);
- b) provvedimenti intesi a prevenire e riparare i danni al bosco (art. 37 LFo).

²Il Cantone accorda sussidi fino al 45% dei costi sussidiabili riconosciuti dalla Confederazione per:

- a) proteggere la vita ed i beni materiali considerevoli dai pericoli naturali (art. 36 LFo);
- b) istituire e curare le riserve forestali e genetiche (art. 38 cpv. 3 LFo).

³Il Cantone accorda sussidi fino al 40% dei costi sussidiabili riconosciuti dalla Confederazione per la ricerca e lo sviluppo (art. 31 LFo) e per la creazione e la sistemazione di sentieri in bosco.

⁴Nel caso di danni causati da eventi naturali o di enti con debole capacità finanziaria il sussidio riguardante le premunizioni può essere aumentato fino al 50%, quello relativo alle strutture di raccordo fino al 60%.

Articolo 31 (29 M)

Sussidi senza la partecipazione della Confederazione

¹Il Cantone può concedere sussidi fino al 50% dei costi riconosciuti sussidiabili per:

- a) interventi selvicolturali in boschi con funzioni particolari, segnatamente quelli finalizzati alla prevenzione di pericoli naturali;
- b) le strutture di raccordo e per il miglioramento della gestione del bosco.

²Il Cantone può concedere sussidi fino al 40% dei costi riconosciuti sussidiabili per:

- a) interventi finalizzati al ripristino ed alla cura di paesaggi naturali e culturali caratteristici;
- b) ricerche e indagini su temi forestali riguardanti il bosco ticinese;
- c) impianti a scopi energetici utilizzando legna indigena;
- d) promovimento e sostegno dell'utilizzazione del legno indigeno.

³Nel caso di danni causati da eventi naturali o di enti con debole capacità finanziaria il sussidio riguardante le strutture di raccordo può essere aumentato fino al 60%.

⁴I costi riconosciuti sussidiabili sono stabiliti in sede di preventivo. Per il calcolo del sussidio sono computate tutte le spese effettive e indispensabili per un adempimento razionale ed economico. Esse sono verificate dall'autorità esecutiva in sede di liquidazione parziale e finale.

Articolo 32 (30 M)

Mutuo di investimento (art. 40 LFo)

¹Il Consiglio di Stato amministra il mutuo globale concesso dalla Confederazione.

²Essa può subordinare la concessione di un mutuo alla prestazione di un'adeguata garanzia.

Articolo 33 (31 M)

Fondo cantonale per la conservazione della foresta

¹È costituito un fondo, amministrato dal Consiglio di Stato, destinato al finanziamento delle misure di compenso dei dissodamenti e di altri provvedimenti intesi a migliorare qualitativamente il bosco.

²Esso è alimentato:

- a) dalle tasse di compenso;
- b) dai contributi di compensazione;
- c) da altri versamenti finalizzati alla conservazione del bosco.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 34 (32 M)

Collaborazione e delega

¹Il Consiglio di Stato assolve i compiti conferiti dalla legislazione forestale in collaborazione con i proprietari, i Patriziati, i Comuni, le associazioni e le organizzazioni del settore.

²Esso può delegare a terzi compiti stabiliti dalla presente legge come la promozione della gestione, la valorizzazione del legno, la formazione professionale e l'informazione.

³Il Consiglio di Stato definisce le condizioni e le modalità per le deleghe.

Articolo 35 (33 M)

Espropriazione

Per tutte le opere ed i provvedimenti forestali previsti nella presente legge o autorizzati in applicazione ad essa è dichiarata la pubblica utilità.

Demanio forestale

Articolo 36 (34 M)

¹Il demanio forestale è costituito:

- dai boschi e dagli alpi di proprietà del Cantone;
- dagli edifici e dagli impianti ivi ubicati;
- dal vivaio forestale.

²Per quanto non stabilito dalla presente legge è applicabile la legge sul demanio del 18 marzo 1986.

Prestazioni a terzi

Articolo 37 (35 M)

Il Consiglio di Stato fattura le prestazioni eseguite dal personale forestale a terzi.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PENALI

Contravvenzioni
(art. 43 LFo)

Articolo 38 (36 M)

¹Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con una multa fino a franchi 20'000.-.

²Se l'autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a franchi 10'000.-.

Procedura e competenze

Articolo 39 (37 M)

¹I reati elencati all'articolo 42 LFo sono perseguiti e giudicati dall'autorità giudiziaria.

²Gli altri reati previsti dalla legge federale sulle foreste e le contravvenzioni al diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dall'autorità competente in applicazione della legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

³Se l'autorità competente ritiene doversi infliggere una pena privativa della libertà, trasmette l'incarto all'autorità giudiziaria.

Esecuzione coattiva e sostitutiva

Articolo 40 (38 M)

¹Il Consiglio di Stato può imporre coattivamente l'esecuzione di un provvedimento ordinato ai sensi della presente legge entro un congruo termine.

²L'ordine può essere impartito con la comminatoria delle sanzioni penali dell'articolo 292 CPS e dell'adempimento sostitutivo a spese dell'obbligato.

Ripristino e risarcimento

Articolo 41 (39 M)

Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato.

TITOLO VIII - RIMEDI GIURIDICI

Ricorsi

Articolo 42 (40 M)

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

³La procedura è retta dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

⁴Restano riservate le procedure rette dalla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Applicazione diretta
(art. 50 cpv. 1 LFo)

Articolo 43 (41 M)

Il Consiglio di Stato per quanto non stabilito dalla presente legge, emana direttamente le necessarie disposizioni per l'applicazione della legislazione federale sulle foreste.

Norme transitorie

Articolo 44 (42 M)

¹Le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di questa legge sono concluse in applicazione del diritto anteriore.

²I Comuni fanno rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore

Articolo 45 (43 M)

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata, unitamente al suo allegato, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI

I.

Abrogazioni di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- . Legge forestale cantonale di applicazione della legge forestale federale del 26 giugno 1912;
- . Decreto legislativo concernente il risanamento della zona pedemontana ticinese in seguito alla distruzione del castagneto a causa del cancro corticale del 21 luglio 1958;
- . Decreto legislativo concernente il promovimento delle misure di protezione, della cura e della gestione del bosco del 10 marzo 1987;

II.

Modifica di leggi

Con l'entrata in vigore della presente legge sono modificate:

- . **Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990:**

art. 40 cpv. 1 lett. f) (nuova)

- f) partecipare alle spese di protezione e riparazione necessarie per la conservazione del bosco.

- . **Legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990:**

art. 2 - Piano delle zone

¹L'accertamento dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante l'allestimento di un piano delle zone.

²Esso comprende il catasto degli eventi conosciuti e la carta dei pericoli potenziali.

³Il mancato inserimento di un territorio nel piano non ne esclude la pericolosità.

art. 3 cpv. 1

¹Il piano delle zone serve da base per il disciplinamento degli interventi di premunizione e di risanamento.

Capo II - Contenuto del Piano delle zone

art. 4

Sono iscritti nel piano delle zone i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente caduta di valanghe, frane, crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni, fenomeni di erosione e colate di detriti.

art. 5 cpv. 1

¹Il piano delle zone è costituito:

- a) da piani in scala non inferiore all'1 :10'000
- b) da una relazione tecnica

Capo III - Procedura per l'adozione del piano delle zone

art. 6 cpv. 1

¹Il piano delle zone è allestito dal Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento) in collaborazione con i servizi statali interessati, previa consultazione dei singoli Municipi.

art. 7

Il piano delle zone è pubblicato per un periodo di tre mesi presso i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni.

art. 8

Contro i documenti del piano delle zone gli enti pubblici, le Regioni ed i privati interessati hanno facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione:

art. 9

Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sui ricorsi e adotta il piano delle zone.

art. 10 cpv. 1 - Modifica del piano delle zone

¹Per la modifica del piano delle zone valgono le norme per la sua adozione.

- INDICE -

VOLUME I.

		Pag.
Seduta I	lunedì 3 novembre 1997 (pomeridiana)	1
Seduta II	lunedì 3 novembre 1997 (serale)	28
Seduta III	martedì 4 novembre 1997 (pomeridiana)	128
Seduta IV	martedì 4 novembre 1997 (serale)	152
Seduta V	mercoledì 5 novembre 1997 (pomeridiana)	264
Seduta VI	mercoledì 5 novembre 1997 (serale)	334
Seduta VII	lunedì 1° dicembre 1997 (pomeridiana)	366
Seduta VIII	lunedì 1° dicembre 1997 (serale)	394
Seduta IX	martedì 2 dicembre 1997 (pomeridiana)	545
Seduta X	martedì 2 dicembre 1997 (serale)	580
Seduta XI	mercoledì 3 dicembre 1997 (pomeridiana)	634
Seduta XII	mercoledì 3 dicembre 1997 (serale)	663
Seduta XIII	lunedì 15 dicembre 1997 (pomeridiana)	719
Seduta XIV	lunedì 15 dicembre 1997 (serale)	756
Seduta XV	martedì 16 dicembre 1997 (mattutina)	783